



COMUNE DI ANFO

Provincia di Brescia

c.a.p. 25070 –

tel. 0365.809022 - fax 0365.809224

e-mail: info@comune.anfo.bs.it - protocollo@pec.comune.anfo.bs.it

Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n.54 del 28/07/2021

OGGETTO: Revoca della determinazione n.50 del 01/07/2021 e impegno di spesa per uscite pubblicitarie e trasmissione su Teletutto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO /SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con decreto del Sindaco protocollo n. 1381 del 1 aprile 2021, emanato a' sensi dell'art. 50 comma 10 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 n. 6 in data 1 Aprile 2021 stata attribuita al segretario comunale la Responsabilità del Servizio Servizio finanziario;

Considerato che occorre assumere impegno di spesa per la causale in premessa indicata per uscite pubblicitarie trasmissione su teletutto al fine di promuovere un'incentivazione al turismo, settore fortemente danneggiato dalla pandemia mondiale da covid19;

Vista la precedente determinazione n.50 del 01/07/2021 contenente un errore nell'imputazione di bilancio e considerata la doverosità di revocarla;

Visto l'allegato 4/2 punto 5.1 del d. lgs. N. 118/2011 del seguente tenore: "5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- la ragione del debito;
- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell'obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria."

MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.

La realizzazione del fine pubblico viene affidato, nei sistemi democratici, agli organi elettivi (con compiti di rappresentanza diretta degli elettori), mentre la materiale esecuzione degli obiettivi (la gestione) è di competenza degli apparati organizzativi (tecnostruttura). La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una "riserva di competenza" che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità "in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell'intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l'altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità. I Dirigenti/Responsabili dei Servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, e della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

Vedi copiosa e stratificata giurisprudenza pretoria assolutamente concorde e conforme sul punto; tra le altre: TAR Piemonte, 27 novembre 2002 n. 2000, Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006 n. 23622; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Lombardia Brescia, 27 giugno 2005 n. 690 (laddove è precisato che il nuovo assetto dei poteri nelle amministrazioni pubbliche è improntato ad una rigida separazione dei rispettivi ruoli e che tutti i poteri gestionali sono di competenza della burocrazia intesa come il complesso degli apparati amministrativi); Cons. Stato Sez. V, 07-04-2011, n. 2154 (laddove è ribadito che ai dirigenti è attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell'adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e sugli stessi dirigenti incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della correttezza amministrativa della medesima gestione (art. 107, commi 3 e 6, T.U. cit.) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, n. 1351/2010); T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n. 2730 e 2 maggio 2006 n. 453; T.A.R. Campania, Napoli; II, 23 marzo 2004 n. 3081 e ex pluribus Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2004, n. 6362, TAR Lazio Sez. II, 19 agosto 2004, n. 7790, T. A. R. Emilia Romagna Parma 13/12/2005 n. 580; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279; TAR Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, sentenza n. 493 del 28 luglio 2009 dove è detto che l'attività gestionale sicuramente è anche attività discrezionale; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia 24 settembre 2012, n. 1216, TAR Campania, Napoli, sez. V – Sentenza 14 marzo 2013, n. 1489; T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 13-01-2016, n. 143/ Cass. pen. Sez. IV, 12-01-2016, n. 20050/ T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 24-11-2015, n. 5437/ Cons. Stato Sez. V, 20-11-2015, n. 5299/ T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 03-11-2015, n. 12404/ T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 29-07-2014, n. 1418/ Cons. Stato Sez. V, 30-04-2015, n. 2194/ Cons. Stato Sez. V, 17-11-2014, n. 5632/ Cons. Stato Sez. III, 05-11-2014, n. 5456/ Cons. Stato Sez. V, 23-10-2014, n. 5251/T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 21-08-2014, n. 545; Cons. Stato Sez. V, 19-08-2016, n. 3646; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 187; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 18; Consiglio di Stato, Sezione 6 Sentenza 11 giugno 2018, n. 3531; Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli, Sezione 4 Sentenza 13 giugno 2018, n. 3953.

Visti:

l'art. 107 I° comma lettera e) del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 che affida la competenza ai responsabili del servizio in materia di atti di amministrazione e gestione del personale (vedi TAR Toscana, sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218);

l'art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l'art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l'organizzazione degli uffici in base, tra l'altro a criteri di *"ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2"*;

L'art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a *"(...) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(...)"*.

l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale *"ai dirigenti/responsabili dei servizi spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati."*

L'art. 70 comma 6 del D: lgs. n. 165/2001, a' sensi del quale *"(...) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, s'intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti"*.

gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in ordine all'assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio.

gli articoli 183 IX° comma, l'art. 107 III° comma lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti "determinazioni" nonché l'art. 4 II° comma e l'art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.

A norma del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i dirigenti ovvero i responsabili dei servizi, ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono, con proprio atto, impegni di spesa.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 01.07.2009, n. 78 e dell'art. 183 comma 8 el tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle misure organizzative adottate dall'amministrazione comunale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare.

Atteso pertanto che i dirigenti/responsabili dei servizi con la riforma Brunetta contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati investiti, in virtù dell'attuale assetto delle competenze, di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati.

Visti:

- L'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 che consente per affidamenti inferiori a 40.000 Euro di procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- L'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale dispone che i Comuni possono procedere autonomamente, attraverso strumenti elettronici all'acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro;
- L'art. 1, comma 501, lettera b) della legge n. 208 del 2015 con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 e pertanto per l'acquisto di beni e servizi di

importo inferiore a euro 1.000,00 è ammesso l'affidamento anche senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- La Legge di Stabilità del 30 dicembre 2018 n. 145 con cui è stata apportata una modifica al comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006 che permette ora alle Amministrazioni di procedere senza l'acquisizione di comunicazione telematica per tutti gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro;

Considerato pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione e al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione per importo sino a Euro 5.000,00;

Considerato che il prezzo e le tempistiche di fornitura all'oggetto sono da ritenersi soddisfacenti per l'Ente, così come il rapporto qualità/prezzo;

Rilevato che in riferimento all'art. 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000:

- Il fine del contratto che si intende perseguire: uscite pubblicitarie e trasmissione su teletutto;
- L'oggetto del contratto: è l'esecuzione delle uscite pubblicitarie e trasmissione su teletutto;
- La forma del contratto: visto il tipo di procedura di scelta del contraente e l'importo del contratto, lo stesso sarà stipulato a corpo mediante invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto per le uscite pubblicitarie e trasmissione su teletutto all' Editoriale Bresciana S.p.a. con sede in sede in Via Solferino 22, 25121, Brescia, Partita IVA IT00272770173;

Fatto presente che detto servizio comporta una spesa complessiva di Euro 2.562,00 alla quale si farà fronte con l'apposito stanziamento al cap.107203/2 del bilancio di previsione 2021/2023;

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, art. 151, comma 4 e art.183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visti il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera consigliere n. 43 del 08/11/2016 esecutiva a sensi di Legge;

Tutto ciò premesso, acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa a' sensi dell'art. 147 comma 1 e 147-bis comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 (tuel enti locali);

DETERMINA

- 1) Di approvare i chiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
- 2) Di revocare la precedente determinazione n.50 del 01/07/2021 perché contenente un'errata imputazione di bilancio;
- 3) Di assumere impegno di spesa per la causale in premessa indicata per uscite pubblicitarie e trasmissione su teletutto per l'importo di € 2.562,00 con imputazione al capitolo 107203/2 del bilancio 2021 regolarmente approvato.
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
- 5) Di dare atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 in ordine all'accertamento preventivo del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa e la compatibilità con gli stanziamenti di cassa.
- 6) Di dare atto che, in relazione ai riflessi finanziari derivanti dal presente provvedimento, il medesimo, una volta acquisito il visto di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio, a' sensi dell'art. 153 comma 5 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della spesa, diventa efficace dalla data della relativa sottoscrizione.
- 7) Il codice CIG relativo al servizio in oggetto è ZDC325287E;

Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio *on line* a' sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 oltre all'assolvimento degli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14-3-2013 n. 33, con il dare atto che le disposizioni che riguardano il conseguimento dell'efficacia dei provvedimenti; per il principio di legalità, si applicano soltanto agli atti emanati dagli organi individuati dall'art. 134 d.lgs 267 del 2000 (T.U. Enti locali), e non anche agli atti disciplinati dal precedente art. 124 (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, n. 978/2013).Cons. Stato Sez. V, 03-02-2015, n. 515 e Cons. Stato Sez. V, 11-052017, n. 2195.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Si comunichi il presente provvedimento: -
al responsabile del servizio finanziario; -
all'ufficio segreteria.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 29 del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. . Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Avverte inoltre che:

- "la pubblicazione costituisce una forma tipica di conoscenza non piena, rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione degli atti da parte dei soggetti non direttamente contemplati dallo stesso" (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2014, n. 2825) l'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm. prevede la proposizione dell'azione di annullamento nel termine previsto dalla legge decorrente "dalla notificazione o dalla comunicazione ovvero, per gli atti di cui non è richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge";
- per insegnamento giurisprudenziale costante la "piena conoscenza" di un provvedimento come momento dal quale fare decorrere il termine di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., non deve essere intesa quale sua "conoscenza piena ed integrale", in quanto a tale scopo è sufficiente la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile e attuale l'interesse ad agire contro di esso.
- Ai sensi della norma citata per "piena conoscenza" deve intendersi, quindi, la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività . (Cons. Stato, 9 aprile 2020, n. 2328; Cons. Stato, 23 maggio 2018, n. 3075). "Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa|Trentino Alto

Adige - Bolzano Sezione 1 Sentenza|20 ottobre 2020 n. 248 il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 4239).

Il segretario comunale generale/Responsabile del Servizio Finanziario

dott. Alberto Lorenzi
(documento firmato digitalmente)